



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) secondo ISO 14067	Cod. documento: REG_14067_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 07 del 14/04/2026	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 1 di 19

Indice

1.	PREMESSA	3
2.	TERMINI E DEFINIZIONI	5
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI	6
4.	FASE CONTRATTUALE	7
5.	PIANIFICAZIONE	8
5.1	Nomina del gruppo di verifica	9
5.2	Analisi strategica e analisi dei rischi	9
5.3	Gestione dei rilievi (Fase 1)	11
5.4	Piano di campionamento e di verifica	11
6.	ESECUZIONE	12
6.1	Esecuzione della verifica in campo	12
6.2	Gestione dei rilievi (Fase 2)	12
6.3	Reporting	13
7.	VERIFICHE ISPETTIVE SPECIALI	13
7.1	Verifiche supplementari	14
7.2	Verifiche di estensione del campo di applicazione (CFP SA)	14
8.	RIESAME ED EMISSIONE DELLA DELIBERA	14
9.	MANTENIMENTO E RINNOVO (CFP SA)	15
10.	FATTI SCOPERTI DOPO LA DECISIONE	16
11.	SOSPENSIONE/REVOCA/RINUNCIA	17



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) secondo ISO 14067	Cod. documento: REG_14067_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 07 del 14/04/2026	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 2 di 19

12.	RECLAMI E RISORSI	17
13.	REGOLE PER L'USO DELL'OPINIONE E DEL MARCHIO	17
13.1	Premesse per la comunicazione e l'uso dell'opinione e del marchio	17
13.2	Marchio per verifica /validazione di CFP secondo ISO 14067	18
13.3	Marchio per certificazione CFP SA secondo ISO 14067	19
13.4	Divieto di utilizzo del marchio Accredia	19



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) secondo ISO 14067	Cod. documento: REG_14067_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 07 del 14/04/2026	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 3 di 19

1. PREMESSA

Il presente regolamento specifico definisce le modalità di verifica e validazione di Carbon Footprint di Prodotto (in seguito CFP) e di certificazione secondo l'approccio denominato CFP Systematic Approach (in seguito CFP SA), in accordo alla norma UNI EN ISO 14067:2018, integrative rispetto al Regolamento generale per le attività di validazione e verifica secondo la norma ISO 17029:2020.

La CFP è la quantificazione delle emissioni e delle rimozioni di gas serra (in seguito anche GHG) di prodotti o servizi, basata su una valutazione del ciclo di vita, considerando la sola categoria di impatto del cambiamento climatico. La CFP può essere calcolata per singolo prodotto o per prodotti simili o per famiglie di prodotto (appartenenti alla stessa tipologia derivanti dal medesimo processo produttivo e sito di produzione, la cui variazione della CFP sia inferiore al $\pm 10\%$).



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) secondo ISO 14067	Cod. documento: REG_14067_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 07 del 14/04/2026	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 4 di 19

L'attività di verifica è finalizzata ad assicurare, secondo un determinato livello di garanzia, che la CFP realizzata dall'Organizzazione sia materialmente corretta, ossia priva di errori che potrebbero influenzare gli utilizzatori previsti, e conforme ai criteri applicabili, inclusi i requisiti della norma ISO 14067 e i suoi principi di prospettiva del ciclo di vita, strutturazione secondo unità funzionale o unità dichiarata, approccio iterativo, approccio scientifico, rilevanza, accuratezza, completezza, consistenza e trasparenza.

L'attività di validazione ha luogo quando non si hanno a disposizione dati storici ed è finalizzata a valutare la ragionevolezza delle assunzioni, delle limitazioni e dei metodi che supportano la dichiarazione GHG, per cui è possibile esprimere alcun livello di garanzia.

Le attività di validazione e di verifica sono da intendersi come attività puntuali, finalizzate all'emissione di un'opinione sull'esito della valutazione.

L'opinione è riferita esclusivamente al periodo temporale specificato e riflette unicamente la situazione nel determinato momento in cui viene emessa. L'opinione è rilasciata con validità indefinita, salvo il successivo emergere di informazioni o fatti nuovi che possano incidere sulle conclusioni.

Qualora vi sia un'impossibilità implicita di attribuire un determinato livello di garanzia per determinati elementi della dichiarazione GHG, l'Organizzazione può richiedere l'applicazione di un approccio denominato Agreed Upon Procedures (AUP) in combinazione con l'attività di verifica classica, prevendo un incarico misto, o mixed engagement.

Per gli elementi oggetto di AUP, l'attività è finalizzata a verificare la corretta applicazione delle procedure aziendali (AUP), che le stime prodotte siano riproducibili e supportate da evidenze adeguate e che eventuali inesattezze siano identificate e corrette. Al termine delle attività, per i soli elementi oggetto di AUP, viene emesso un rapporto delle evidenze oggettive, senza fornire un'opinione e una garanzia.

Nel caso in cui, pur non essendo disponibili dati storici relativi ad uno specifico prodotto, lo stesso possa essere considerato come una variante di prodotti esistenti dei quali esistono dati storici, il livello di garanzia della dichiarazione GHG relativa al prodotto non ancora realizzato potrà essere confermato attraverso un'attività di verifica. Nella relativa opinione sarà specificato che l'anno di riferimento è da considerarsi "non effettivo", dal momento che il prodotto non è ancora stato effettivamente realizzato.

Nel caso di CFP di prototipi di prodotti sostanzialmente diversi da quelli già realizzati, per i quali non sia stato possibile applicare in modo solido e affidabile un'allocatione dei dati storici disponibili e quindi non si possa fornire un determinato livello di garanzia, si procederà con un'attività di validazione.

La CFP SA corrisponde all'insieme di attività che l'Organizzazione sviluppa, tramite l'implementazione di un sistema documentale e organizzativo, finalizzate alla realizzazione delle CFP di più prodotti rientranti nel campo di applicazione. Ciò è applicabile quando la stessa serie di dati e procedure di allocatione è applicabile per tutti i suoi prodotti. In tal caso, la verifica ha come fine quello di valutare la corretta implementazione delle procedure di supporto e il corretto sviluppo delle singole CFP realizzate, sulla base di un campionamento delle stesse. In caso di CFP SA, Valoritalia emette un certificato soggetto a validità triennale e sorveglianza periodica.



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) secondo ISO 14067	Cod. documento: REG_14067_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 07 del 14/04/2026	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 5 di 19

Nell'ambito della quantificazione e rendicontazione della CFP è necessario considerare, oltre ai requisiti della norma ISO 14067:2018, anche eventuali requisiti aggiuntivi derivanti da PCR pertinenti e da programmi/schemi applicabili.

L'iter di verifica si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a) fase contrattuale
- b) esecuzione dell'analisi strategica e dei rischi (Fase 1)
- c) elaborazione del piano di raccolta delle evidenze e del piano di verifica
- d) esecuzione della verifica in campo (di seguito anche "on-site") e reporting (Fase 2)
- e) riesame e decisione del Comitato
- f) emissione dell'opinione di verifica (per CFP) o del certificato (per CFP Systematic Approach) e, ove applicabile, del rapporto delle evidenze oggettive
- g) audit di sorveglianza e rinnovo – solo nel caso di CFP SA

In caso di attività di validazione, le modalità di gestione seguono lo stesso iter previsto per la verifica, fatte salve le specifiche della norma ISO 14064-3:2019.

Valoritalia, nello svolgimento delle attività, riconosce e assicura l'applicazione dei principi di imparzialità e indipendenza e garantisce, tramite adeguata considerazione dei rischi associati, di fornire una verifica competente, coerente, accurata, conservativa, trasparente, indipendente, imparziale e riproducibile.

Valoritalia non è responsabile del soddisfacimento dei requisiti di verifica; pertanto, non può essere considerata responsabile della qualità dei prodotti/servizi, né potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti da attività, vizi/difetti dei prodotti/servizi dell'Organizzazione.

Valoritalia garantisce la riservatezza rispetto alle informazioni ottenute o generate nell'ambito delle attività di verifica.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Agreed Upon Procedures (AUP): approccio applicabile per specifici elementi della dichiarazione GHG, per i quali non sia possibile attribuire un livello di garanzia definito, finalizzato a valutare la corretta applicazione delle procedure aziendali e la riproducibilità delle stime, verificando che esse siano supportate da evidenze adeguate e che eventuali inesattezze siano identificate e corrette. L'AUP prevede l'emissione di un rapporto delle evidenze oggettive, senza esprimere un'opinione e una garanzia.

Carbon Footprint Parziale di Prodotto (CFP parziale): totale delle emissioni e delle rimozioni di gas ad effetto serra (GHG) associate a uno o più processi selezionati in un sistema prodotto, espresso in CO₂equivalente e riferito alle fasi o processi selezionati nell'ambito del ciclo di vita.

Studio CFP: insieme delle attività necessarie a quantificare e rendicontare una CFP o una CFP parziale.

Report dello studio CFP: rapporto che documenta lo studio CFP, presenta la CFP o la CFP parziale e descrive le assunzioni effettuate.



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) secondo ISO 14067	Cod. documento: REG_14067_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 07 del 14/04/2026	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 6 di 19

CFP Product Category Rules (CFP-PCR): set di regole specifiche, requisiti e linee guida relativi alla quantificazione ed alla comunicazione della CFP o della CFP parziale per una o più categorie di prodotto.

Ciclo di vita: fasi consecutive e interconnesse relative ad un prodotto, dall'acquisizione delle materie prime o dalla generazione delle risorse naturali, fino al trattamento di fine vita.

Livello di garanzia: grado di fiducia che è possibile attribuire riguardo all'assenza di errori materiali nella dichiarazione GHG. Il livello di garanzia (ad es. garanzia limitata oppure ragionevole) determina la profondità e l'estensione delle attività di verifica.

Marchio: Simbolo che Valoritalia concede in uso all'Organizzazione in possesso dell'opinione di verifica/validazione, o del certificato in caso di CFP Systematic Approach, nelle versioni e secondo le modalità definite nel presente regolamento.

Mixed engagement: incarico che prevede la combinazione di più attività per determinati elementi della medesima dichiarazione GHG, ad esempio attività di verifica classica e di valutazione delle procedure aziendali secondo l'approccio AUP.

Opinione di validazione: dichiarazione che attesta l'esito del processo di validazione, al fine di determinare se gli elementi prospettici o futuri contenuti nella dichiarazione GHG risultano ragionevoli, coerenti e supportati da evidenze adeguate.

Opinione di verifica: dichiarazione che attesta l'esito dell'attività di verifica, al fine di determinare la conformità ai criteri applicabili e l'assenza di errori materiali, in funzione del livello di garanzia e della rilevanza stabiliti.

Organizzazione (cliente): soggetto dotato di una propria struttura funzionale e amministrativa richiedente la verifica.

Prodotto: qualsiasi bene o servizio.

Rilevante/Materiale: significativo per l'utilizzatore previsto. Grado in cui le inesattezze, singole o aggregate, possono influenzare l'affidabilità della dichiarazione GHG o le decisioni dell'utilizzatore previsto.

Soglia di rilevanza (Materialità): valore soglia al di sotto del quale i contributi di GHG, ovvero singoli errori, omissioni, rappresentazioni non veritiere o loro aggregazioni, in relazione alle informazioni dichiarate, sono considerati non rilevanti o materiali.

Unità Dichiarata (UD): quantità di un prodotto utilizzata come unità di riferimento nella quantificazione di una CFP parziale.

Unità funzionale (UF): prestazione quantificata di un sistema/prodotto utilizzata come unità di riferimento per le analisi di carbon footprint.

Valutazione del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment - LCA): analisi degli elementi in ingresso e in uscita, nonché dei potenziali impatti ambientali, relativi ad un sistema di prodotto, comprensiva di quattro fasi fondamentali: i) Definizione dell'obiettivo, scopo e campo di applicazione ii) Analisi dell'inventario del ciclo di vita (LCI) iii) Valutazione dell'impatto del ciclo di vita (LCIA) iv) Interpretazione del ciclo di vita.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) secondo ISO 14067	Cod. documento: REG_14067_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 07 del 14/04/2026	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 7 di 19

Ai fini del presente regolamento, si applicano i seguenti riferimenti normativi:

- UNI EN ISO 14067:2018 “Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon Footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione”;
- UNI EN ISO 14065:2020 “Principi generali e requisiti per gli organismi di validazione e verifica delle informazioni ambientali”;
- IAF MD 6 “Mandatory Document for the Application of ISO 14065”;
- UNI EN ISO 14064-3:2019 “Gas ad effetto serra - Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra”;
- Circolare informativa ACCREDIA n. 18/2019 “Disposizioni in merito all’accreditamento per lo schema CFP (Verifica della Carbon Footprint, o impronta climatica di prodotto)”;
- Circolare informativa DC n. 08/2025 “Disposizioni in merito all’accreditamento per la verifica e validazione delle informazioni ambientali”.

4. FASE CONTRATTUALE

Ad integrazione di quanto previsto dal Regolamento generale per le attività di validazione e verifica secondo la ISO 17029, le Organizzazioni richiedenti l’attività di verifica ai sensi della norma ISO 14067 devono fornire a Valoritalia le necessarie informazioni ai fini della predisposizione dell’offerta economica.

Tra queste, l’Organizzazione deve comunicare e concordare con Valoritalia il livello di garanzia (ragionevole oppure limitato) e la soglia di rilevanza da applicare.

Valoritalia propone come riferimento:

- una soglia di rilevanza del 5% in caso di livello di garanzia ragionevole;
- una soglia di rilevanza del 10% in caso di livello di garanzia limitato.

L’Organizzazione può scegliere di adottare soglie differenti, previa condivisione e accettazione da parte di Valoritalia, nel rispetto dei criteri applicabili.

Il livello di garanzia scelto incide sul grado di approfondimento delle attività di verifica: un livello di garanzia ragionevole comporta un campionamento più esteso e, conseguentemente, tempi di verifica superiori.

Sulla base delle informazioni ricevute e dopo aver concordato con l’Organizzazione la tipologia di incarico, il livello di garanzia e la soglia di rilevanza, Valoritalia procede alla definizione dell’offerta economica.

Per ogni domanda, Valoritalia indica la classe di rischio nell’offerta economica, specificando il possibile incremento dei tempi (giornate/uomo) stabiliti per la verifica in campo, in funzione del rischio associato al livello di dettaglio delle informazioni disponibili in fase contrattuale e alla complessità dello studio CFP.



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) secondo ISO 14067	Cod. documento: REG_14067_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 07 del 14/04/2026	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 8 di 19

Nel caso in cui fosse richiesta la procedura AUP, Valoritalia procederà a indicare contrattualmente le procedure da verificare, i criteri di raccolta delle evidenze, gli elementi minimi da inserire nel rapporto e le eventuali limitazioni nella divulgazione degli esiti di verifica.

La documentazione contrattuale è costituita dall'offerta economica e dalle condizioni generali di contratto, di cui il presente regolamento e il tariffario costituiscono parte integrante.

L'Organizzazione deve trasmettere a Valoritalia la documentazione contrattuale debitamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale e una copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente.

Valoritalia, valutata la completezza, l'adeguatezza e la coerenza di quanto ricevuto, invia all'Organizzazione il modulo Verbale di Accettazione della Domanda (VAD_V). Qualora vi sia la necessità di ottenere eventuali chiarimenti, l'incaricato di Valoritalia provvederà a richiederli. Nel caso non vi siano le condizioni per l'accettazione della domanda, Valoritalia provvederà ad inviare all'Organizzazione una comunicazione contenente le motivazioni del diniego.

Il contratto tra Valoritalia e l'Organizzazione si intende stipulato solo a seguito della trasmissione del VAD_V da parte di Valoritalia.

A seguito delle attività di verifica, Valoritalia redige un rapporto di verifica o validazione finale e una opinione di verifica (in caso di applicazione del *mixed engagement*, anche un rapporto delle evidenze oggettive). Il rapporto e l'opinione sono riferiti esclusivamente al periodo temporale specificato e riflettono unicamente la situazione nel determinato momento in cui vengono emessi.

Non sono previste verifiche di mantenimento o sorveglianza, Valoritalia può tuttavia proporre un contratto comprensivo di verifiche annuali e indipendenti per un periodo di 3 o di 5 anni a garanzia di eventuali programmi di riduzione di GHG.

Per la CFP SA, il contratto ha durata indeterminata, salva la facoltà di recesso prevista per ciascuna parte con un preavviso di novanta giorni.

Valoritalia è tenuta a rendere pubblico lo stato di validità delle verifiche effettuate e comunicarle all'ente di accreditamento che ha inoltre la facoltà di eseguire sopralluoghi presso le sedi di Valoritalia e/o presso le Organizzazioni, al fine di verificare l'operato di Valoritalia nell'ambito degli schemi accreditati.

L'iter di valutazione di conformità tiene conto del presente regolamento e delle eventuali disposizioni specifiche a criteri/requisiti indicati dall'organismo di accreditamento o dall'autorità competente.

5. PIANIFICAZIONE



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) secondo ISO 14067	Cod. documento: REG_14067_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 07 del 14/04/2026	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 9 di 19

5.1 Nomina del gruppo di verifica

Valoritalia procede a nominare i componenti verifica/validazione (GVI), costituito dal Responsabile del Gruppo di Verifica/Validazione (RGVI) ed eventuali Assistenti alla Verifica Ispettiva (AVI), Esperti Tecnici (ET) e Osservatori (OSS). I nominativi vengono comunicati all'Organizzazione.

L'Organizzazione entro 2 giorni può richiedere per giustificato motivo la sostituzione di uno o più di essi, mediante comunicazione in forma scritta contenente le ragioni. Non saranno accolte richieste aventi ad oggetto le competenze tecniche del GVI.

5.2 Analisi strategica e analisi dei rischi

Le attività di analisi strategica e dei rischi prevedono un esame documentale che si svolge in modalità off site.

Al fine di consentire l'attività di verifica, l'Organizzazione deve:

- attuare un sistema di quantificazione e rendicontazione delle emissioni e rimozioni di GHG, con relativa documentazione, conforme ai documenti di riferimento;
- trasmettere a Valoritalia la documentazione oggetto di verifica con un anticipo di almeno 15 giorni dalla data prevista per la verifica in campo, salvo differenti accordi approvati dalle parti. La documentazione richiesta comprende il rapporto che descriva lo studio CFP, la fonte dei dati utilizzati, inclusi dati di attività e fattori di emissione, e ogni altra informazione a supporto della dichiarazione GHG;
- nel caso di CFP Systematic Approach trasmettere, con il medesimo anticipo, la seguente documentazione:
 - procedure previste dall'allegato C della norma UNI EN ISO 14067;
 - elenco delle CFP sviluppate;
 - almeno uno studio CFP per ogni PCR eventualmente compresa nel sistema o, nel caso non fossero applicate PCR per tutti i prodotti compresi, almeno uno studio per ogni macro-tipologia di prodotto o CPC code compresi nel campo di applicazione della CFP SA;
- rendere disponibili procedure, metodologie, confini, fonti dei dati e criteri utilizzati e ogni altra informazione necessaria all'esecuzione di una eventuale procedura AUP;
- comunicare in forma scritta ed in anticipo i nominativi di eventuali consulenti aziendali che hanno progettato, realizzato o contribuito allo studio CFP o al CFP SA e parteciperanno alla verifica.

Nel caso di CFP Systematic Approach, l'Organizzazione deve inoltre:

- sottoporsi alle verifiche ordinarie/straordinarie previste per il mantenimento/rinnovo dell'attestato;
- mantenere la propria struttura e i propri servizi conformi ai requisiti della norma ISO 14067, con particolare riferimento all'appendice C;
- qualora l'Organizzazione intenda modificare i propri servizi o la struttura in parti che hanno o possono avere rilevanza ai fini della conformità a tale schema, darne preventiva comunicazione scritta a Valoritalia, che può accettare le modifiche o disporre l'effettuazione di una o più verifiche supplementari. Il costo di dette verifiche è a carico dell'Organizzazione.

Ricevuta la documentazione, il RGVI esegue un'analisi strategica in merito alla completezza e correttezza dello studio CFP, in accordo alla norma ISO 14067 e della PCR ove presente, considerando in particolare:



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) secondo ISO 14067	Cod. documento: REG_14067_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 07 del 14/04/2026	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 10 di 19

- a) l'adeguatezza dell'UF (e/o dell'UD) considerata;
- b) le emissioni GHG relative alle fasi principali del ciclo di vita del prodotto e la loro ripartizione (es. fossile, biogenica etc.);
- c) i confini di sistema fisici, temporali e geografici;
- d) le misurazioni esistenti e ciò che influisce sull'incertezza della misura;
- e) la soglia di rilevanza definita;
- f) i criteri di cut-off e la loro corretta applicazione;
- g) l'approccio e le modalità di allocazione;
- h) il peso relativo delle singole fasi del ciclo di vita e l'adeguatezza del livello di dettaglio dello studio adottato per le fasi più rilevanti;
- i) le valutazioni sulla qualità dei dati;
- j) i risultati delle analisi di sensibilità e di incertezza;
- k) le assunzioni adottate per le fasi di uso e di fine vita, ove applicabile;
- l) l'adeguatezza dei metodi di quantificazione e di rendicontazione, ed ogni variazione.

Nel caso di CFP Systematic Approach, l'analisi strategica comprende la valutazione delle procedure di supporto previste dall'appendice C della norma ISO 14067, l'elenco delle CFP sviluppate, almeno uno studio CFP per ogni PCR compresa nel sistema o, nel caso non fossero applicate PCR per tutti i prodotti compresi, almeno uno studio per ogni macro-tipologia di prodotto o CPC code compresi nel campo di applicazione della CFP SA.

Gli esiti dell'analisi strategica sono formalizzati nel Rapporto di Analisi Strategica, inclusa la gestione di eventuali rilievi (v. par. 5.3).

A seguito dell'esito positivo dell'analisi strategica, il RGVI conferma i tempi di verifica. Nel caso in cui a seguito dell'analisi strategica l'RGVI ritenga necessaria la variazione dei tempi di verifica (giornate/uomo), Valoritalia valuta la proposta in funzione del rischio della verifica/validazione determinato in fase contrattuale.

In caso di variazione sostanziale, Valoritalia eventualmente procede alla formulazione di una nuova offerta che sarà sottoposta all'Organizzazione e la cui accettazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di invio.

In ogni caso, non sarà possibile modificare il livello di garanzia concordato nel corso della medesima verifica. Nel caso in cui a seguito dell'analisi strategica il livello di garanzia stabilito in fase contrattuale risulti essere non appropriato, la verifica dovrà essere interrotta e dovrà essere avviata una nuova verifica con diverso livello di garanzia.

Il risultato dell'analisi strategica è utilizzato come dato di input per le successive attività di analisi dei rischi e sviluppo del piano di campionamento e del piano di verifica.

Sulla base dell'analisi strategica, il RGVI conduce un'analisi dei rischi per definire l'importanza e l'estensione dei dati da verificare e sviluppare un adeguato piano di campionamento e di verifica, considerando:



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) secondo ISO 14067	Cod. documento: REG_14067_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 07 del 14/04/2026	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 11 di 19

- il livello di dettaglio della documentazione disponibile;
- il grado di complessità del sistema di prodotto, le sue fasi e l'estensione dei confini di sistema;
- le sorgenti e la scala di eventuali errori, omissioni, o errate rappresentazioni;
- la rappresentatività degli scenari d'uso e fine vita, ove applicabili;
- la natura dei metodi di allocazione;
- l'adeguatezza del sistema di gestione, di elaborazione e controllo dei dati, incluso l'utilizzo o meno di software di calcolo riconosciuti (es. SIMAPRO).

5.3 Gestione dei rilievi (Fase 1)

I rilievi sono classificati in:

- Non conformità (NC) con valutazione prima della verifica in campo: rilievo tale da non permettere la pianificazione e lo svolgimento della verifica in campo, che richiede l'invio, entro tre mesi dalla formalizzazione dello stesso, dell'evidenza del trattamento (es. nuova revisione dello studio CFP).
- Non Conformità (NC) con valutazione durante la verifica in campo: rilievo che l'Organizzazione dovrà prendere in carico, ma che sarà verificato nel corso della verifica in campo, non essendo ostativo al proseguimento delle attività di verifica/validazione. In questo caso l'RGVI può completare il rapporto di analisi strategica, inclusa la conferma dei tempi di verifica.
- Spunto di Miglioramento (SM): rilievo che dovrà essere valutato dall'Organizzazione per la presa in carico o il non accoglimento motivato dello stesso, con valutazione della decisione durante la verifica in campo.

In caso di NC con valutazione prima della verifica in campo, l'RGVI stabilisce le condizioni per la verifica di follow-up, che dovranno essere accettate dall'Organizzazione. La mancata trasmissione delle integrazioni richieste rappresenta un elemento ostativo al proseguimento della verifica.

5.4 Piano di campionamento e di verifica

Sulla base del livello di garanzia concordato, dei risultati dell'analisi strategica e dell'analisi dei rischi, il RGVI redige il piano di campionamento per la verifica, che costituisce un documento ad uso interno di Valoritalia, e il piano di verifica, al cui interno sono dettagliati il programma della verifica in campo, inclusi i luoghi oggetto di sopralluogo e le relative tempistiche di svolgimento.

La verifica in campo si svolge in presenza presso i siti operativi/produttivi e/o ove sono disponibili i dati e le informazioni relativi al prodotto o servizio oggetto di CFP per almeno il 50% delle giornate/uomo stabilite per la verifica on-site, e in remoto con la parte responsabile per il tempo restante. La verifica si svolge in presenza nella misura necessaria a valutare la coerenza fisica tra il sito produttivo e le fonti di emissione, l'accuratezza e l'adeguatezza delle condizioni di raccolta dei dati primari e la relativa tracciabilità nel caso di elaborazioni successive, nonché l'attendibilità del modello di calcolo sviluppato nello studio CFP. Se la verifica in presenza viene effettuata esclusivamente presso i siti che dispongono dei dati e delle informazioni necessarie, ad esempio nel caso di una CFP riferita a un evento già concluso, la relativa durata può essere ridotta fino al 25% delle giornate/uomo previste per l'attività on-site.



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) secondo ISO 14067	Cod. documento: REG_14067_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 07 del 14/04/2026	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 12 di 19

È esclusa la possibilità di svolgimento della verifica per il 100% delle giornate/uomo in remoto, salvo casi di accertata impossibilità oggettiva (es. calamità), per i quali dovrà essere preventivamente verificata la fattibilità da parte di Valoritalia.

Il piano di verifica viene trasmesso all'Organizzazione, di norma con un anticipo di almeno 7 giorni dalla data di avvio della verifica on-site.

6. ESECUZIONE

6.1 Esecuzione della verifica in campo

La verifica in campo si svolge in attuazione del piano, sulla base di un adeguato campionamento, al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie a valutare l'affidabilità del sistema di raccolta ed elaborazione dei dati della CFP, la sufficienza e l'appropriatezza delle evidenze disponibili e determinare se la CFP sia materialmente corretta e conforme ai criteri, in accordo ai requisiti della ISO 14067 e dell'eventuale PCR (Product Category Rules), ove applicabile.

Il gruppo di verifica prende visione del progetto sviluppato all'interno dell'eventuale software (es. Simapro, Gabi) utilizzato per il calcolo della CFP, al fine di poter valutare la correttezza delle scelte operate. Non è possibile concludere con esito positivo una verifica CFP senza aver potuto verificare quanto realizzato all'interno del software.

Nel caso di CFP Systematic Approach, la verifica prevede la valutazione a campione delle singole CFP sviluppate e la corretta implementazione del sistema e delle procedure di supporto, inclusi i seguenti elementi minimi:

- a) campo di applicazione, che dovrà includere: tipologia di prodotti e servizi inclusi nel CFP SA, siti di produzione, CPC code e, se presente/applicabile, la PCR utilizzata;
- b) struttura organizzativa per la CFP SA;
- c) competenze del personale interno ed esterno coinvolto;
- d) processo di audit interno del sistema CFP SA;
- e) processo di assurance o critical review preliminare all'emissione di ciascuna CFP;
- f) procedure di raccolta dati;
- g) procedure per lo sviluppo di CFP in coerenza con lo scopo e il campo di applicazione;
- h) procedure di monitoraggio della validità delle CFP sviluppate.

6.2 Gestione dei rilievi (Fase 2)

Eventuali rilievi riscontrati durante la verifica sono formalizzati nel rapporto di verifica/validazione e si suddividono secondo la seguente classificazione:

- a) Non Conformità (NC): rilievo che configura il mancato soddisfacimento di uno o più dei requisiti della norma 14067, dell'eventuale programma GHG applicabile, del piano di monitoraggio GHG, o di altri requisiti relativi allo studio CFP o alla CFP SA, oppure la mancata documentazione di dati e di informazioni; oppure singoli errori, omissioni, rappresentazioni non veritiere o loro aggregazioni, considerati rilevanti, ovvero al di sopra della soglia di rilevanza definita, che possono influenzare le decisioni degli utilizzatori previsti.



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) secondo ISO 14067	Cod. documento: REG_14067_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 07 del 14/04/2026	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 13 di 19

- b) Spunto di Miglioramento (SM): raccomandazione relativa ad inesattezze non rilevanti o altri elementi dello studio CFP o della CFP SA che non richiedono un trattamento, se non quello di valutarne la presa in carico o il mancato accoglimento nell'eventuale successiva redazione di un nuovo studio CFP.

Eventuali NC rilevate nel corso della verifica devono essere trattate e corrette dall'Organizzazione entro 3 mesi, trascorsi i quali Valoritalia si riserva, in caso di mancato trattamento:

- nel caso di CFP, di redigere il rapporto di verifica/validazione finale con opinione negativa;
- nel caso di CFP SA, di emettere un giudizio negativo in merito al rilascio del certificato (fase di certificazione) o di deliberare la sospensione o la revoca della certificazione (fase di sorveglianza/rinnovo).

In tal caso l'Organizzazione è comunque obbligata a corrispondere a Valoritalia gli importi relativi alle attività di verifica condotte. Le eventuali revisioni del report dello studio CFP o della documentazione di supporto (es. procedure CFP SA) dovranno essere nuovamente sottoposte ed approvate dal RGVI.

La valutazione della nuova versione dello studio CFP o della documentazione di supporto può prevedere un follow-up documentale o audit in campo, a giudizio del RGVI, il quale li concorderà con il responsabile delle azioni correttive presso l'Organizzazione, inclusa l'eventuale necessità di giornate/uomo aggiuntive laddove le non conformità siano di entità tale da richiedere tempistiche maggiori di quelle stabilite per il reporting.

6.3 Reporting

La fase di reporting consiste nella stesura del rapporto di verifica/validazione finale e nella valutazione delle eventuali azioni correttive da parte dell'RGVI.

Il rapporto di V/V viene redatto al termine della verifica in campo, includendo la proposta di opinione, la quale può essere: soddisfacente, soddisfacente con commenti, non soddisfacente. Il rapporto di V/V viene emesso in prima stesura in caso di non conformità o in stesura definitiva nel caso non ve ne siano.

A seguito della valutazione positiva della nuova versione del report dello studio CFP o altro documento in caso di CFP SA, oppure trascorsi tre mesi dalla data di formalizzazione di eventuali NC senza che l'Organizzazione abbia provveduto al relativo trattamento, il RGVI redige rapporto di verifica/validazione finale, includendo l'esito del follow up e l'opinione finale di verifica/validazione. Nel caso di procedura AUP, verrà emesso anche un rapporto delle evidenze.

7. VERIFICHE ISPETTIVE SPECIALI



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) secondo ISO 14067	Cod. documento: REG_14067_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 07 del 14/04/2026	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 14 di 19

7.1 Verifiche supplementari

In caso di situazioni particolari quali ad es. elevato numero di non conformità o mancata approvazione della documentazione, Valoritalia si riserva di procedere all'effettuazione di una verifica ispettiva supplementare avente il fine di verificare l'adozione da parte dell'Organizzazione di efficaci azioni correttive per eliminare le carenze riscontrate. I costi relativi sono a carico dell'Organizzazione.

7.2 Verifiche di estensione del campo di applicazione (CFP SA)

Nel caso di CFP SA, qualora l'Organizzazione intenda richiedere l'estensione del campo di applicazione, deve farne richiesta scritta a Valoritalia, che stabilirà quali attività ulteriori siano necessarie e provvederà alla formulazione della nuova offerta economica. Ad accettazione, si procederà alle attività di verifica finalizzate alla nuova emissione dell'attestato.

8. RIESAME ED EMISSIONE DELLA DELIBERA

Il rapporto di verifica/validazione finale, insieme alla documentazione di supporto, è sottoposto al riesame da parte del Comitato Esecutivo (di seguito Comitato), organo monocratico, qualificato e indipendente, responsabile del riesame e della decisione sul rilascio dell'opinione di verifica o validazione, nonché del rapporto delle evidenze oggettive, nel caso della CFP, oppure del certificato, nel caso di CFP SA.

Nel caso di CFP, l'esito del riesame da parte del Comitato consiste nell'emissione di un'opinione di verifica/validazione, contenente uno dei seguenti pareri:

- a) Soddisfacente: le evidenze a supporto della dichiarazione sui GHG sono sufficienti e appropriate; i criteri applicabili sono soddisfatti e adeguatamente applicati; i controlli relativi alle informazioni sui GHG risultano efficaci; eventuali spunti di miglioramento rilevati, non risultano rilevanti né pervasivi, singolarmente o nel loro complesso;
- a) Soddisfacente con commenti: sono presenti spunti di miglioramento relativi ad inesattezze che, seppure non rilevanti, risultano pervasive, singolarmente o nel loro complesso, ovvero:
 - i. non limitate a singoli elementi della dichiarazione GHG;
 - ii. anche se limitate, rappresentative di una parte sostanziale della dichiarazione GHG;
 - iii. fondamentali per la comprensione della dichiarazione GHG da parte dell'utilizzatore previsto;
- b) Non soddisfacente: le evidenze a supporto della dichiarazione sui GHG non sono sufficienti e appropriate; i criteri applicabili non sono soddisfatti e adeguatamente applicati; non è stato possibile concludere le attività di verifica in maniera efficace.

Nel caso di parere non soddisfacente, Valoritalia invierà all'Organizzazione una comunicazione contenente le motivazioni.

L'opinione descrive l'esito dell'attività di verifica o validazione e contiene:

- a) il riferimento univoco (codifica e data di rilascio);
- b) il riferimento alla norma ISO 14067;
- c) i riferimenti dell'Organizzazione (parte responsabile) e l'identificazione del prodotto oggetto di CFP;



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) secondo ISO 14067	Cod. documento: REG_14067_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 07 del 14/04/2026	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 15 di 19

- d) l'identificazione della dichiarazione GHG o CFP study report;
- e) la CFP PCR o la pertinente PCR utilizzata, ove presente;
- f) l'unità funzionale (UF), o l'unità dichiarata (UD), ove prevista;
- g) i confini temporali della CFP;
- h) il valore di CFP espresso in kg di CO₂eq per UF o UD e la ripartizione del valore di CFP per fase del ciclo di vita e tipologia di emissione GHG;
- i) i confini del sistema nel caso di CFP parziale o la conferma che la CFP comprenda tutte le fasi dalla culla alla tomba, nonché le eventuali fasi escluse dai confini del sistema, ove applicabile;
- j) il riferimento in merito alla responsabilità dell'Organizzazione (parte responsabile) rispetto alla dichiarazione GHG;
- k) la dichiarazione che la verifica è stata condotta in accordo alla norma UNI EN ISO 14064-3, alla UNI EN ISO 14065 e al Regolamento Accredia;
- l) le conclusioni sulla verifica, inclusa l'opinione finale, il livello di garanzia e la soglia di rilevanza.

L'opinione di verifica non può contenere alcun riferimento ad eventuali compensazioni (offset) delle emissioni GHG intraprese dall'Organizzazione.

Nel caso della CFP, l'attività di verifica è intesa come puntuale e finalizzata a valutare l'attendibilità dei dati relativi ad uno specifico arco temporale senza alcun ciclo di sorveglianza. Pertanto, l'opinione di verifica o il report delle evidenze, nel caso di procedura AUP, non possono essere intesi come attestati a valenza pluriennale.

Nel caso della CFP Systematic Approach, a seguito dell'emissione di parere positivo da parte del Comitato è prevista oltre all'emissione annuale di un'opinione di verifica anche l'emissione di un certificato con validità triennale che include il campo di applicazione della CFP SA ed è subordinato all'esito positivo delle verifiche di sorveglianza che vengono eseguite con cadenza annuale.

L'attività di verifica di Valoritalia viene costantemente sottoposta a controllo da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità. Tale Comitato è composto da un'equa rappresentanza di tutte le parti interessate alla valutazione di conformità quali le organizzazioni dei consumatori, le associazioni industriali e del commercio (produttori, trasformatori, distributori), le autorità di regolazione, etc.

Compito principale di tale Comitato è quello di salvaguardare l'imparzialità dell'attività di valutazione di conformità di Valoritalia e di tutti i processi ad essa correlati, garantendo il rispetto delle norme di accreditamento applicabili e la buona esecuzione delle attività di certificazione/verifica/validazione

L'opinione, e il certificato nel caso di CFP SA, sono riservati all'Organizzazione, ai prodotti e siti menzionati negli stessi.

9. MANTENIMENTO E RINNOVO (CFP SA)

Durante il periodo di validità dell'attestato CFP Systematic Approach, Valoritalia effettua la sorveglianza finalizzata a valutare la corretta implementazione delle procedure di supporto e il corretto sviluppo delle singole CFP realizzate all'interno della CFP SA nel corso del periodo intercorso dalla precedente verifica, secondo un campionamento delle stesse.

L'iter di sorveglianza prevede:



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) secondo ISO 14067	Cod. documento: REG_14067_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 07 del 14/04/2026	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 16 di 19

- a) l'esecuzione delle attività di analisi strategica e analisi dei rischi (Fase 1)
- b) l'esecuzione delle attività di verifica (Fase 2)

Al fine di consentire lo svolgimento della Fase 1, l'Organizzazione, con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data prevista della verifica, deve inviare a Valoritalia l'elenco delle CFP sviluppate e, a titolo di esempio, almeno uno studio CFP per ogni PCR eventualmente compresa nel sistema o, nel caso non fossero applicate PCR per tutti i prodotti compresi, almeno uno studio per ogni macro-tipologia di prodotto o CPC code compresi nel campo di applicazione della CFP SA.

Le attività di sorveglianza sono riportate nel programma di sorveglianza inviato con il certificato. A tal proposito, il RGVI incaricato da Valoritalia concorderà con l'Organizzazione le date.

Le verifiche di sorveglianza vengono generalmente effettuate entro 12 mesi dall'audit precedente; in ogni caso, devono obbligatoriamente essere condotte almeno una volta all'anno (anno solare).

L'Organizzazione può richiedere la modifica della data per la sorveglianza mediante comunicazione scritta, specificando l'arco temporale nel quale si vuole effettuare la verifica, le motivazioni a supporto e l'impegno al mantenimento in conformità ai requisiti delle norme di riferimento nel periodo transitorio. Tali richieste, se accolte, non modificano comunque la pianificazione delle verifiche ispettive successive a quella oggetto della richiesta.

Il mancato rispetto degli impegni in ordine all'attività di sorveglianza, inclusa la mancata risoluzione di eventuali non conformità nelle tempistiche previste, potrà comportare la sospensione o la revoca della validità della certificazione.

Il certificato CFP SA non è trasferibile, salvo nei casi di cessione, trasformazione, fusione, scissione, affitto, conferimento di un ramo dell'Organizzazione. In tali casi, Valoritalia si riserva la possibilità di accertare, eventualmente anche attraverso una verifica supplementare, il mantenimento della conformità ai requisiti della norma di riferimento. Il trasferimento dell'attestato è subordinato all'esito positivo delle valutazioni effettuate, nonché al saldo di tutti gli importi dovuti dall'Organizzazione cedente. I costi dell'aggiornamento dell'attestato e dell'eventuale verifica supplementare (documentale e/o presso l'Organizzazione) sono a carico del nuovo soggetto.

Ogni tre anni, prima della data di scadenza dell'attestato di verifica è prevista una verifica di rinnovo che sarà condotta con le stesse modalità previste in caso di verifica di certificazione.

L'audit di rinnovo deve essere completato e l'Organizzazione deve aver provveduto all'attuazione delle azioni correttive per la risoluzione delle non conformità eventualmente rilevate entro la data di scadenza dell'attestato. Nel caso in cui le attività di rinnovo non vengano completate entro la data di scadenza, il certificato perde la propria validità e sarà quindi necessario riavviare ex novo il relativo iter.

10. FATTI SCOPERTI DOPO LA DECISIONE

Nel caso in cui dopo la verifica, l'Organizzazione venga a conoscenza di fatti che potrebbero influire in modo rilevante sull'attestato di verifica, è tenuta a darne tempestiva comunicazione a Valoritalia che, in contraddittorio, valuterà le azioni più appropriate da intraprendersi, tra cui un'eventuale revisione o revoca dell'opinione.



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) secondo ISO 14067	Cod. documento: REG_14067_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 07 del 14/04/2026	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 17 di 19

Nel caso in cui sia necessario modificare quanto già emesso, saranno definite da Valoritalia le gg/uomo necessarie e sarà inviata una nuova proposta commerciale. Qualora l'Organizzazione non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da Valoritalia, si procederà alla revoca dell'opinione di verifica/validazione.

Valoritalia si riserva la facoltà di effettuare verifiche supplementari in condizioni particolari, quali ad esempio situazioni potenzialmente critiche emerse in seguito a reclami o a segnalazioni al fine di valutare come l'Organizzazione le abbia gestito o le stia gestendo. In caso di valutazioni negative, Valoritalia potrà revocare l'opinione di verifica/validazione.

11. SOSPENSIONE/REVOCA/RINUNCIA

Oltre a quanto indicato nel presente regolamento, valgono le condizioni e le modalità dei casi di sospensione, revoca e rinuncia previste dalle condizioni generali di contratto sottoscritte.

Nel caso di CFP SA, Valoritalia procederà alla sospensione anche nei seguenti casi:

- modifiche rilevanti dei siti dell'Organizzazione coinvolti nella CFP SA tali da compromettere la conformità;
- ogni variazione organizzativa tale da compromettere la conformità;
- mancata comunicazione delle variazioni e/o modifiche sopra descritte.

Nel caso di CFP SA, l'Organizzazione può anche procedere alla richiesta motivata di una sospensione per un periodo non superiore ai 6 mesi. La sospensione viene notificata per iscritto.

Nel caso in cui l'Organizzazione non sia in grado di ripristinare le condizioni di conformità entro la data di scadenza della sospensione, Valoritalia procederà alla revoca del certificato.

12. RECLAMI E RICORSI

Si rimanda alle condizioni generali di contratto sottoscritte.

13. REGOLE PER L'USO DELL'OPINIONE E DEL MARCHIO

13.1 Premesse per la comunicazione e l'uso dell'opinione e del marchio

Fermo restando quanto previsto nelle condizioni generali di contratto, l'Organizzazione, a decorrere dalla data di rilascio, potrà utilizzare l'opinione di verifica/validazione, il report delle evidenze oggettive o il certificato, in caso di CFP SA, secondo le modalità previste nel presente regolamento.

L'opinione di verifica/validazione, il report delle evidenze oggettive o il certificato devono essere utilizzati con riferimento alle sole attività oggetto di verifica/validazione o certificazione e in modo tale da non generare confusione o interpretazioni errate nei destinatari della comunicazione.

L'opinione di verifica/validazione, il report delle evidenze oggettive, o il certificato possono essere riprodotti purché integralmente, senza che ne siano alterati in alcun modo i contenuti e in modo da garantirne la leggibilità.

All'Organizzazione in possesso dell'opinione di verifica/validazione o del certificato è concesso l'utilizzo del marchio Valoritalia nelle versioni e secondo le modalità previste nel presente regolamento.



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) secondo ISO 14067	Cod. documento: REG_14067_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 07 del 14/04/2026	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 18 di 19

In particolare, il marchio Valoritalia concesso in uso all'Organizzazione può essere utilizzato su:

- brochure aziendali, presentazioni, pannelli espositivi;
- sito web, social network, newsletter, e-mail aziendali;
- carta intestata, fatture e DDT aziendali;
- prodotto oggetto della verifica di CFP (per CFP);
- prodotto ricadente nel campo di applicazione della certificazione (per CFP SA).

Per utilizzi particolari non previsti dal presente regolamento l'Organizzazione è invitata a richiedere autorizzazione preventiva a Valoritalia.

Le specifiche modalità di utilizzo del marchio Valoritalia, rispettivamente nel caso di verifica/validazione di CFP e di certificazione, secondo l'approccio CFP SA, sono descritte nei paragrafi seguenti.

13.2 Marchio per verifica /validazione di CFP secondo ISO 14067

All'Organizzazione in possesso di un'opinione di verifica/validazione ai sensi della norma ISO 14067 è concesso l'utilizzo del marchio Valoritalia "ISO 14067 – CARBON FOOTPRINT OF PRODUCT" esclusivamente accompagnato dalla seguente dicitura.

Marchio:



Dicitura:

"Opinione di verifica/validazione n. [indicare numero dell'Opinione] OP/XXX_rev.XX del [indicare la data di emissione] XX/XX/XXXX relativa alla Carbon Footprint di Prodotto di [indicare unità funzionale o dichiarata oggetto della CFP] _____ rilasciata da Valoritalia SRL per il periodo [indicare i confini temporali] XX/XX/XXXX – XX/XX/XXXX."

Nel caso di CFP:

- a seguito dell'emissione dell'opinione di verifica /validazione di CFP, Valoritalia provvederà a trasmettere il marchio, indicando la corretta dicitura da riportare;
- il marchio può essere utilizzato solo a seguito dell'emissione dell'opinione e con solo riferimento ai suoi confini temporali;
- l'utilizzo del marchio non è soggetto a preventiva approvazione da parte di Valoritalia;
- nel caso di fatti scoperti dopo la decisione, e di eventuale revisione o revoca dell'opinione da parte di Valoritalia, l'Organizzazione deve cessare immediatamente l'utilizzo del marchio Valoritalia e di ogni altro riferimento all'opinione di verifica/validazione.

In caso di violazioni, Valoritalia intraprenderà le azioni necessarie per tutelare i propri diritti.



Documento: Regolamento specifico per la verifica e la validazione di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) secondo ISO 14067	Cod. documento: REG_14067_V	Redatto da: RTV
	N° e data revisione: 07 del 14/04/2026	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 19 di 19

13.3 Marchio per certificazione CFP SA secondo ISO 14067

All'Organizzazione in possesso di un certificato di conformità all'Allegato C della norma ISO 14067 è concesso l'utilizzo del marchio Valoritalia "ISO 14067 – CFP SYSTEMATIC APPROACH" esclusivamente accompagnato dalla seguente dicitura:

Marchio:



Dicitura:

[Organizzazione con sistema CFP – Systematic Approach certificato da Valoritalia SRL secondo la norma ISO 14067:2018. Certificato N. [numero del certificato] OP/XXX_rev.XX del [indicare la data di emissione] XX/XX/XXXX.]

Nel caso di CFP SA:

- a seguito dell'emissione del certificato, Valoritalia provvederà a trasmettere il marchio, indicando la corretta dicitura da riportare;
- l'utilizzo del marchio non è soggetto a preventiva approvazione da parte di Valoritalia, ma è oggetto di verifica in occasione degli audit di sorveglianza e rinnovo; eventuali inadempienze alle regole descritte nel presente Regolamento possono comportare l'emissione di non conformità, nonché la sospensione o la revoca del certificato;
- il marchio può essere utilizzato solo a seguito dell'emissione del certificato e per il periodo di validità dello stesso;
- nel caso di sospensione o revoca della certificazione di CFP SA, l'Organizzazione deve cessare immediatamente l'utilizzo del marchio Valoritalia e di ogni altro riferimento alla certificazione.

In caso di violazioni, Valoritalia intraprenderà le azioni necessarie per tutelare i propri diritti.

13.4 Divieto di utilizzo del marchio Accredia

L'utilizzo del marchio Accredia non è consentito in nessun caso alle Organizzazioni in possesso di un'opinione di verifica/validazione ai sensi della norma ISO 14067 o di un certificato di conformità all'Allegato C della norma ISO 14067.